



CAMPAGNA INFORMATIVA SULL'UTILIZZO "SPID PERSONALE" A USO CITTADINO E "CIE" (Carta d'Identità Elettronica) PER FINALITA' LAVORATIVE

Dal 1/10/2021 è decaduta la possibilità di accedere con username e password a diversi applicativi del MIM e di SIDI, per effetto della digitalizzazione della P.A. (Decreto Semplificazioni n.76/2020). Di conseguenza, è stato richiesto ai dipendenti della scuola, anche semplicemente per entrare in NOIPA (per la consultazione dei cedolini), di accedere con il proprio SPID persone fisiche o con la CIE. Senza questi strumenti, molti di noi sono impossibilitati a lavorare.

La digitalizzazione della P.A. è regolamentata dalla normativa CAD (codice di amministrazione digitale) di AgID. Tutte le normative in essere, evidenziano il DIRITTO alla digitalizzazione, ma NON l'obbligo! Conseguentemente, nessun cittadino e tantomeno nessun dipendente della scuola ha l'obbligo di legge di possedere uno smartphone o un PC, una connessione dati, un'identità digitale (SPID o CIE) e tantomeno un contratto attivo con un gestore SPID.

Il nostro CCNL non prevede come requisito di accesso al ruolo lavorativo, il possesso degli strumenti fisici e digitali sopra indicati e il nostro Codice civile sancisce che tutti gli strumenti di lavoro debbano essere forniti dal datore di lavoro.

Sono passati molti anni ormai e i vari decreti del Ministero, note operative e circolari, hanno fatto intendere che l'utilizzo di SPID o CIE per lavorare, fosse obbligatorio, ma così non è: per quale motivo è molto importante tenerlo presente?

Perché comporta la consapevolezza che l'utilizzo della tecnologia per poter lavorare, o anche nella vita quotidiana, è e deve restare una libera scelta.

Ma cosa comporta l'accettazione all'uso dello SPID o della CIE?

Apri il nostro consenso all'accettazione dell' IT WALLET, poi EUDI Wallet che è un portafoglio digitale, già esistente in Italia, dove tutti gli aspetti della nostra vita risulteranno all'interno di un'unica APP centralizzata, con enormi RISCHI per la nostra libertà (libero godimento dei diritti civili e fondamentali), oltre che di hackeraggio di tutti i nostri dati sensibili (come nel recente episodio che ha coinvolto la piattaforma Spaggiari <https://orizzontescuola.it/attacco-informatico-a-bergantini-spaggiari-rassicura-le-scuole-registro-elettronico-e-gestioni-mai-coinvolti-i-dati-sono-al-sicuro>; <https://www.dday.it/redazione/58444/gruppo-spaggiari-6-tb-di-dati-di-studenti-e-docenti-nelle-mani-degli-hacker-lazienda-minimizza>)

Continuare a tenere i nostri documenti in tasca non è scomodo, lo abbiamo sempre fatto, mentre centralizzarli in una APP unica, è estremamente pericoloso.

Cosa fare allora, visto che oramai, senza lo Spid o la CIE, non possiamo praticamente lavorare?

La normativa CAD ha previsto appositamente lo SPID persone fisiche ad uso professionale che può essere completamente sganciato dallo SPID persone fisiche (uso del cittadino).

Deve essere l'Istituzione scolastica a prendersi carico (e onere) di stipulare un contratto con un gestore SPID



e fornirlo al dipendente, per dargli la possibilità di accedere agli strumenti di lavoro!

ALLEGATO NORME VIGENTI

L'art. 64 CAD istituisce il sistema SPID/ CIE come strumento primario per l'accesso ai servizi online delle PA con l'obiettivo di standardizzare l'accesso ai servizi pubblici, riconoscendo – si cita testualmente – “la facoltà” (e non l'obbligo) ai privati di farne uso.

Lo SPID e la CIE, sono strumenti di identità digitale ad utilizzo privato, offerti ai cittadini ed alle imprese, per accedere a tutti i servizi online della PA e dei soggetti aderenti e non sono strumenti di lavoro, né tantomeno sono forniti dal datore di lavoro. Per di più, l'utilizzo di tali strumenti, richiede l'impiego di dispositivi personali (smartphone, computer, tablet) e l'attivazione di servizi (connessione dati, PIN/PUK e/o account presso provider privati) che il lavoratore non è obbligato a possedere; tantomeno a garantirne il funzionamento ai fini di una corretta esecuzione della prestazione lavorativa. La normativa in questione, infatti, all'art. 64 della legge 82/2005 riferisce testualmente “di una facoltà” e non “di un obbligo” dei privati di farne uso.

Lo SPID uti cives (SPID ad uso personale del cittadino) è uno strumento digitale privato, basato su un contratto tra il cittadino e un identity provider a scelta, strettamente personale e non cedibile a terzi neppure a fini lavorativi;

La CIE (Carta d'Identità Elettronica) è un documento d'identificazione personale, la cui attivazione delle componenti digitali (PIN/PUK) è facoltativa per il cittadino e non imponibile dal datore di lavoro;

Il D.L. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020 che viene citato dal Ministero, in fase di accesso all'area riservata del sito istituzionale del MIM, è un provvedimento normativo italiano che incentiva la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione imponendo di fatto alla stessa, di integrare SPID e CIE come sistemi di accesso online per i cittadini e le imprese. Orbene, detta legge non può trovare applicazione nel rapporto gerarchico – funzionale tra “Dipendente e Datore di Lavoro”, il quale è disciplinato esclusivamente dal CCNL di comparto, che non prevede l'obbligo, per il dipendente, di possedere una identità digitale; tantomeno il D.L 76/2020 può essere utilizzato per modificare unilateralmente i doveri contrattuali dei dipendenti pubblici.

- Gerarchia delle fonti: Il CAD (D.Lgs 82/2005) e il Decreto Semplificazioni 76/2020, sono fonti primarie che non prevedono l'obbligo di possedere strumenti digitali privati per lavorare. Una qualsiasi Nota Ministeriale del MIM (fonte terziaria) non ha il potere giuridico di imporre al lavoratore oneri non previsti dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca; il quale non contempla il possesso di SPID/CIE o smartphone come requisito professionale.
Diritto alla disconnessione: L'obbligo di utilizzare dispositivi personali per la ricezione di codici OTP (One Time Password) necessari all'accesso ai portali, in uso dal personale scolastico, viola il diritto alla disconnessione previsto dal CCNL, poiché costringe il dipendente a mantenere operativo uno strumento privato per fini d'ufficio.



- Il vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca non prevede l'obbligo, per il dipendente, di possedere o utilizzare dispositivi tecnologici personali (smartphone, tablet, PC) né di attivare connessioni per l'espletamento delle mansioni lavorative, per di più con spesa a carico del dipendente.
- A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 182 del 2/12/2025 che al Art. 51 disciplina le "Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie", molte istituzioni scolastiche stanno comunicando che dal primo settembre l'accesso al registro elettronico anche per i docenti, può avvenire unicamente utilizzando le identità digitali private (SPID, CIE); tuttavia l'articolo di legge sopracitato parla soltanto di genitori e alunni.

SI RILEVA INOLTRE CHE:

l'AgID, con la Determina n. 318/2019, ha adottato le linee guida per l'Identità Digitale SPID ad uso professionale della persona fisica, andando a regolare le modalità di erogazione dello SPID per scopi lavorativi. Tale strumento è tecnicamente autonomo dallo SPID personale e può essere rilasciato tramite riconoscimento fisico (de visu) e in presenza dallo sportello accreditato, senza necessità di possedere uno SPID privato che faccia da "ponte"; si tratta, inoltre, di uno strumento reso materialmente "necessario" (ma non obbligatorio ex lege) per l'esecuzione della prestazione lavorativa, quindi, per quanto deducibile dal combinato disposto dagli artt. 2087 e 2094 del c.c., i costi di attivazione, più l'eventuale canone annuale e di mantenimento, sarebbero a totale carico del datore di lavoro;

SI CONSIDERI CHE

nulla vieta che le istituzioni scolastiche possano reperire e acquistare identità digitali ad uso professionale direttamente sul MEPA (Mercato Elettronico della PA) tramite i principali Identity Provider (es. InfoCert, Aruba, Namirial), configurandole ab origine come ordinaria dotazione strumentale per il personale di segreteria e docente, se (conditio sine qua non) il dipendente acconsente ad usufruirne, a condizioni di accesso e di utilizzo chiare e precisate (non modificabili in itinere), in rispetto a fortiori del CCNL di comparto e del c.c. (codice civile).

L'uso dell'identità digitale privata per fini professionali, presenta rischi significativi per la privacy mescolando dati personali e dati professionali in aperta violazione della normativa privacy (196/2003 e successivo Regolamento UE 2016/679 -GDPR).

L'uso "promiscuo" dello SPID personale per scopi lavorativi esporrebbe dati personali non cedibili (e soggetti alla custodia del titolare), alla condivisione o all'uso improprio da parte di terzi, configurando non solo una violazione del codice della Privacy, ma anche il reato di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615 ter c.p. (come ribadito dalla Cassazione in una recente sentenza, la n. 40295/2024).